



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA (CTDP)

Valida dal 1° gennaio 2025

Stato: 1° gennaio 2025

318.107.03 i CTDP

1.25

Premessa

La Circolare concernente l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi nonché il settore PostFinance SA (CTDP) è stata interamente rielaborata con effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

L'elaborazione della nuova versione si è resa necessaria in seguito alle modifiche di legge e alle disposizioni d'esecuzione concernenti la modernizzazione della vigilanza. Gli adeguamenti riguardano principalmente i due punti seguenti:

1. Agenzie comunali

Le casse di compensazione cantonali AVS non sono più tenute a gestire agenzie comunali. Di conseguenza, le tasse postali delle agenzie comunali non vengono più rimborsate alle casse di compensazione cantonali AVS. Questa modifica è entrata in vigore già il 1° gennaio 2024.

2. Fatturazione degli invii postali concernenti altre assicurazioni sociali

La presente circolare disciplina soltanto l'assunzione di tasse e diritti per gli invii di lettere e pacchi che gli organi esecutivi sostengono per l'esecuzione dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli AF. Le tasse e i diritti per gli invii postali addebitati esclusivamente in relazione ad altre assicurazioni sociali (compiti delegati) devono essere finanziati direttamente dalle medesime; non è più possibile ricorrere al conteggio centralizzato. Nella preparazione degli invii postali occorre tenerne conto. Gli invii di AVS/AI/IPG/AF devono essere preparati separatamente da quelli riguardanti i compiti delegati e poi consegnati alla Posta Svizzera.

Il processo di conteggio centralizzato per gli invii postali di AVS/AI/IPG/AF rimane in vigore. Tuttavia, d'ora in poi ogni organo esecutivo disporrà di un proprio numero di debitore, di un numero di riferimento della fattura (NRF) nonché delle relative licenze di affrancatura per i servizi e i prodotti postali assunti dai fondi di compensazione.

Pertanto, la rilevazione periodica degli invii e i relativi lavori non sono più necessari.

Indice

| | |
|---|-----------|
| Abbreviazioni | 5 |
| 1. Principio | 6 |
| 2. Campo d'applicazione | 6 |
| 2.1 Organi esecutivi | 6 |
| 3. Prima parte: Invii di lettere e pacchi | 7 |
| 3.1 Assunzione dei diritti per gli invii di lettere e pacchi | 7 |
| 3.2 Soluzioni di affrancatura | 9 |
| 3.3 Preparazione e consegna della posta | 10 |
| 3.4 Consegna della posta tramite terzi (ditte esterne) | 10 |
| 3.5 Procedura di conteggio / Modalità di fatturazione | 11 |
| 4. Seconda parte: Assunzione dei diritti relativi al Settore PostFinance SA | 12 |
| 4.1 In generale | 12 |
| 4.2 Procedura | 12 |
| 4.3 Pagamento delle rendite AVS/AI tramite Polizza di pagamento con numero di riferimento | 12 |
| 4.4 Procedura di conteggio | 13 |
| 5. Altro | 13 |
| 6. Entrata in vigore | 14 |
| Allegato 1 | 15 |
| Tipo di invio (N. 3104) | 15 |
| Allegato 2 | 16 |
| Criteria per l'utilizzo delle soluzioni di affrancatura (N. 3203)..... | 16 |

Abbreviazioni

| | |
|------|--|
| AF | Assegni familiari nell'agricoltura |
| AI | Assicurazione invalidità |
| AVS | Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti |
| IPG | Indennità di perdita di guadagno |
| LAF | Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (RS 836.1) |
| LAI | Legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità (RS 831.20) |
| LAVS | Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10) |
| LIPG | Legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 834.10) |
| N. | Numero/i marginale/i |
| NRF | Numero di riferimento della fattura |
| OAVS | Ordinanza del 31 ottobre 1947 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101) |
| PPR | Polizza di pagamento con numero di riferimento |
| SI | Prestazione complementare «Signature» (recapito dietro firma) |
| UCC | Ufficio centrale di compensazione |
| UFAS | Ufficio federale delle assicurazioni sociali |

1. Principio

- 1001 La presente circolare definisce le condizioni quadro per l'assunzione da parte dei fondi di compensazione delle tasse e dei diritti postali per gli invii di lettere e pacchi e per i pagamenti che gli organi esecutivi di cui al N. 2101 o 2102 sostengono per l'esecuzione dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli AF.
- 1002 La circolare, fondata sull'articolo 95 capoverso 3 lettera b LAVS, sull'articolo 211 OAVS, sull'articolo 66 capoverso 1 lettera h LAI, sull'articolo 29 lettera b LIPG e sull'articolo 19a LAF, è emanata d'intesa con la Posta Svizzera e PostFinance SA.
- 1003 La prima parte contiene le disposizioni per gli invii di lettere e pacchi, mentre la seconda contempla quelle per il settore PostFinance SA. Tutte le altre disposizioni si applicano ad entrambi i settori.

2. Campo d'applicazione

2.1 Organi esecutivi

- 2101 Ai fini della presente circolare, gli organi esecutivi sono i seguenti:
- le casse di compensazione cantonali;
 - le casse di compensazione professionali;
 - le agenzie delle casse di compensazione di cui all'articolo 65 LAVS (con numero di cassa proprio);
 - la Cassa federale di compensazione (CFC);
 - gli uffici AI cantonali;
 - i servizi decentralizzati degli uffici AI, a condizione che siano stati annunciati presso l'UFAS;
 - la Conferenza delle casse cantonali di compensazione, l'Associazione svizzera delle casse professionali e la Conferenza degli uffici AI.

- 2102 I fornitori terzi che eseguono ordini di stampa e invii postali per conto di uno degli organi esecutivi di cui al N. 2101 rientrano nel campo d'applicazione della presente circolare.
- 2103 L'UCC, la Cassa svizzera di compensazione e l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero concludono ciascuno una propria convenzione con la Posta Svizzera sulla base della loro situazione specifica.
- 2104 Altri organi (p. es. gli uffici di revisione dei datori di lavoro, i periti medici, i servizi di accertamento medico, i centri di accertamento professionale ecc.) non rientrano nel campo d'applicazione della presente circolare anche se operano in nome e/o su incarico di un organo esecutivo di cui al N. 2101. Le tasse e i diritti postali da essi sostenuti non sono assunti dai fondi di compensazione.

3. Prima parte: Invii di lettere e pacchi

3.1 Assunzione dei diritti per gli invii di lettere e pacchi

- 3101 I fondi di compensazione assumono le tasse per gli invii postali che gli organi esecutivi (N. 2101) e i fornitori di servizi terzi (N. 2102) consegnano alla Posta Svizzera per recapito e che riguardano l'esecuzione dell'AVS, dell'AI, delle IPG e degli AF.
- 3102 Gli invii postali della Conferenza delle casse cantonali di compensazione, dell'Associazione svizzera delle casse professionali e della Conferenza degli uffici AI vanno attribuiti agli organi esecutivi cui appartengono i rispettivi presidenti.
- 3103 Gli invii postali concernenti i compiti delegati alle casse di compensazione AVS secondo l'articolo 63a LAVS possono essere assunti dal Fondo AVS, a condizione che siano trattati insieme a un invio secondo il N. 3101.

- 3104 Per principio, le lettere e i pacchi devono essere spediti rispettivamente tramite Posta B o Economy, in quanto il recapito entro tre giorni lavorativi è generalmente sufficiente. A titolo eccezionale si può ricorrere a un invio tramite Posta A o Priority, se il caso specifico lo richiede (p. es. rispetto dei termini). Le eccezioni sono elencate nell'allegato 1. Non è consentito utilizzare l'invio tramite posta A Plus in alternativa a quello tramite posta A.
- 3105 Sono assunti i diritti per i seguenti invii postali (prodotti della Posta Svizzera). L'elenco è esaustivo (i prodotti non menzionati o le prestazioni complementari devono essere assunti direttamente dall'organo esecutivo).

Elenco esaustivo dei prodotti assunti dai fondi:

Invii singoli:

- Posta A e B, lettera standard
- Posta A e B, lettera midi
- Posta A e B, lettera grande

Invii di massa:

- Posta B, cartoline postali 1-20 g
- Posta B, invii di massa lettera standard
- Posta B, invii di massa lettera midi
- Posta B, invii di massa lettera grande

Invii tramite Posta A Plus

Lettere con conferma di ricezione:

- Raccomandata

Pacchi:

- PostPac Economy e PostPac Priority
- Prestazione complementare «Signature» (SI)
- Prestazione complementare Dispobox

Spedizione espressa:

- Swiss-Express «Luna»

Invii all'estero nel quadro degli accordi bilaterali:

- Lettere PRIORITY
- Lettere raccomandate all'estero
- Lettere tramite corriere URGENT

- PostPac International Economy e Priority

Servizio di presa in consegna:

Previo accordo tra gli organi esecutivi e la Posta Svizzera è possibile richiedere un servizio di presa in consegna.

3.2 Soluzioni di affrancatura

- 3201 Per gli invii, gli organi esecutivi possono scegliere tra i seguenti metodi di affrancatura, da utilizzare a seconda del tipo di invio e di merce da spedire.
- Affrancatura Posta – per la posta quotidiana
 - Affrancatura PP – invii di massa e in grande quantità
 - WebStamp
 - Spedizione di lettere easy (soltanto in Svizzera)
 - Spedizione di pacchi easy (soltanto in Svizzera)
 - Lettera di vettura (invio pacchi all'estero)
- 3202 In linea di principio, gli organi esecutivi possono scegliere le soluzioni di affrancatura elencate nel N. 3201 in base alle proprie esigenze, privilegiando però, laddove possibile, la soluzione meno onerosa.
- 3203 I criteri per l'utilizzo delle diverse soluzioni di affrancatura sono descritti nell'allegato 2.

3.3 Preparazione e consegna della posta

- 3301 Sugli invii deve essere indicato il tipo di spedizione desiderato. Senza indicazione particolare, le lettere vengono spedite tramite Posta B.
- 3302 Gli organi esecutivi devono raggruppare gli invii postali in base al tipo di spedizione e consegnarli con i relativi documenti di accompagnamento (a seconda della soluzione di affrancatura). Gli invii nazionali devono essere separati da quelli internazionali.
- 3303 A determinate condizioni, gli organi esecutivi possono applicare la procedura «Semplificazione dell'Impostazione e Dichiarazione» (SID). Si pensa principalmente ai fornitori terzi (ditte esterne), che hanno quantitativi molto consistenti di invii. In caso di interesse, gli organi esecutivi possono rivolgersi direttamente alla Posta Svizzera.
- 3304 Inoltre, per la preparazione degli invii (forma, natura, creazione e indirizzamento) si applicano le prescrizioni della Posta Svizzera (www.post.ch).

3.4 Consegna della posta tramite terzi (ditte esterne)

- 3401 Gli organi esecutivi possono delegare gli invii postali a ditte esterne. A tale scopo è necessaria l'autorizzazione dell'UFAS. La relativa richiesta deve essere inoltrata prima di attribuire i lavori su mandato. Si applicano le disposizioni del N. 3301.
- 3402 La ditta esterna provvede alla consegna della posta per conto dell'organo esecutivo committente. Nello svolgimento del suo compito deve attenersi alle disposizioni e alle linee direttive della presente circolare.
- 3403 L'organo esecutivo rimane responsabile per il rispetto delle disposizioni e delle linee direttive da parte della ditta esterna.

3.5 Procedura di conteggio / Modalità di fatturazione

- 3501 Per il conteggio delle tasse che i fondi di compensazione devono rimborsare, la Posta Svizzera assegna agli organi esecutivi un numero di debitore o NRF e le corrispondenti licenze di affrancatura per prodotti e servizi.
- 3502 Tramite il numero di debitore o il NRF, gli organi esecutivi possono conteggiare soltanto i prodotti della Posta Svizzera di cui al N. 3105.
- 3503 L'UFAS si riserva di fatturare agli organi esecutivi eventuali diritti non giustificati.
- 3504 Il conteggio delle tasse e dei diritti che i fondi di compensazione devono rimborsare alla Posta viene effettuato mensilmente tra l'UCC e la Posta Svizzera. La Posta Svizzera emette mensilmente una fattura collettiva.

4. Seconda parte: Assunzione dei diritti relativi al Settore PostFinance SA

4.1 In generale

- 4101 Sono considerati pagamenti ai sensi della presente circolare i pagamenti effettuati secondo il N. 1001 in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein dalle casse di compensazione AVS, dalle loro agenzie (intese come succursali) e dall'UCC, a condizione che essi siano effettuati tramite un conto PostFinance.
- 4102 I costi per il prodotto e-fattura/eBill di PostFinance SA sono assunti dai fondi alla stregua degli altri diritti.

4.2 Procedura

- 4201 I punti da osservare nel settore del traffico dei pagamenti sono contenuti nelle direttive dell'UFAS sull'utilizzazione dell'ordine di pagamento elettronico (OPAE) della Posta da parte degli organi AVS/AI/IPG.

4.3 Pagamento delle rendite AVS/AI tramite Polizza di pagamento con numero di riferimento

- 4301 **In casi eccezionali**, su richiesta scritta degli aventi diritto le rendite AVS/AI, gli assegni per grandi invalidi o le prestazioni complementari (PC) possono essere versati agli assicurati che non hanno accesso a un conto bancario o postale utilizzando la PPR.
- 4302 Dal 1° aprile 2023 la PPR, che corrisponde a un versamento diretto secondo l'articolo 44 capoverso 1 LAVS e l'articolo 71 capoverso 3 OAVS, sostituisce l'invio di contanti tramite lettera. Per il recapito non occorre che il destinatario abbia un proprio conto.

- 4303 La PPR è un servizio di PostFinance SA. La cassa di compensazione deve concordarne l'utilizzo direttamente con PostFinance SA.
- 4304 La PPR può essere implementata tramite il software della cassa di compensazione, grazie al quale le registrazioni contabili vengono effettuate automaticamente. Può però anche essere emessa manualmente. In tal caso, anche le registrazioni contabili vanno effettuate manualmente. I costi di implementazione nel software sono a carico della cassa di compensazione.
- 4305 I diritti di utilizzo per il recapito tramite PPR devono per principio essere addebitati alla corrispondente causale di pagamento. Se insieme alla rendita AVS/AI vengono erogate prestazioni di altre assicurazioni sociali (p. es. PC), non vi è alcuna ripartizione dei costi, i quali vengono assunti interamente dal fondo AVS.
- 4306 La tenuta di un registro è obbligatoria.

4.4 Procedura di conteggio

- 4401 PostFinance SA allestisce due conteggi mensili riguardo ai diritti a carico dei fondi di compensazione: un conteggio per i diritti e un conteggio per il prodotto e-fattura/eBill.
- 4402 I conteggi sono trasmessi per via elettronica all'UCC con copia all'UFAS. PostFinance SA deve indicare i dettagli delle transazioni in una cartella allegata (in formato Excel).

5. Altro

- 5001 L'UFAS verifica la plausibilità delle fatture della Posta Svizzera e di PostFinance SA. Può effettuare controlli a campione e procedere a controlli specifici.

5002 In caso di divergenze o di constatazioni problematiche, gli organi esecutivi di cui al N. 2101 e i fornitori terzi di cui al N. 2102 vengono informati. Tutti gli organi coinvolti sono tenuti a collaborare.

6. Entrata in vigore

6001 La presente circolare entra in vigore il 1° gennaio 2025 e sostituisce la Kreisschreiben über die Übernahme der Posttaxen und Postgebühren in den Bereichen Brief- und Paketpost sowie Post-Zahlungsverkehr (KSPF) valida dal 1° gennaio 2001 (doc. n. 318.107.03).

Allegato 1**Tipo di invio (N. 3104)**

Nei seguenti casi sono ammesse deroghe al tipo di invio standard (Posta B per le lettere ed Economy per i pacchi):

| Descrizione più dettagliata dei documenti da inviare | Tipo di invio standard |
|--|--|
| Richiesta di informazioni per stime e invio di acconti (settore contributi) | Posta A |
| Crediti correnti e conteggi finali (settore contributi) | Posta A |
| Pagamenti arretrati (settore contributi) | Posta A |
| Solleciti e diffide legali (settore contributi) | Posta A |
| Richieste di restituzione | Posta A |
| Decisioni riguardo al risarcimento del danno (art. 52 cpv. 4 LAVS) | Raccomandata |
| Informazioni al coniuge secondo il N. 7013 DRC | Raccomandata |
| Atti di ricorso | Raccomandata |
| Invio di atti o incarti originali | Raccomandata |
| Insinuazioni | Raccomandata |
| Altre decisioni | <i>Posta A Plus</i> ¹ Raccomandata |

¹Gli invii riguardanti decisioni contro le quali è probabile che venga fatta opposizione (decisioni negative) devono essere spediti tramite raccomandata. Infatti, per gli invii tramite Posta A Plus l'iscrizione del recapito nel sistema di registrazione della Posta Svizzera non equivale alla conferma di ricezione di un invio postale raccomandato. Per questo motivo si consiglia per principio di scegliere l'invio tramite raccomandata.

Allegato 2

Criteria per l'utilizzo delle soluzioni di affrancatura (N. 3203)

Informazioni dettagliate sulle singole soluzioni di affrancatura sono disponibili sul sito www.post.ch/affrancatura.

Soluzione di affrancatura «Affrancatura Posta»

www.post.ch/affrancaturaposta

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione | Su incarico dei clienti, la Posta si occupa dell'intero processo di affrancatura. Gli invii vengono affrancati in un centro della Posta. |
| Applicazione | Posta quotidiana in grandi quantità |
| Tipi di invio | Invii singoli: Posta A e B – Lettera standard, midi, grande Lettere con conferma di ricezione («Raccomandata») Invii all'estero |
| Adatta per | A partire da 50 lettere al giorno |
| Non adatta per | Pacchi |
| Preparazione | Spartire gli invii in base alla destinazione (Svizzera/estero), al tipo d'invio ed eventualmente al formato. Applicare il frontespizio messo a disposizione dalla Posta sul coperchio del contenitore per lettere (BB) chiuso. |
| Luogo d'impostazione | Deposito da parte dell'organo esecutivo presso un ufficio postale predefinito o presa in consegna della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. |
| Costi | I costi minimi mensili sono di 150 franchi (spese di affrancatura). |

Soluzione di affrancatura «Affrancatura PP»

www.post.ch/affrancatura-pp

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione | Gli invii devono essere muniti di un segno di affrancatura PP e di una distinta d'impostazione. |
| Applicazione | Posta quotidiana – Invii in grandi quantità |
| Tipi di invio | Invii in grandi quantità Posta A e B – Cartoline postali, lettere standard, midi, grandi |
| Adatta per | Generalmente per l'impostazione di grandi o grandissimi quantitativi a partire da 50 invii. È possibile impostare meno di 50 esemplari con affrancatura PP, a condizione che la distinta d'impostazione venga creata tramite il servizio online. Per gli invii di massa a partire da 350 esemplari della stessa categoria di prezzo e da parte dello stesso mittente è possibile beneficiare della tariffa B2 per gli invii di massa. |
| Meno adatta per | Invii singoli (meno di 50 esemplari per impostazione) |
| Preparazione | Spartire gli invii in base alla destinazione (Svizzera/estero), al tipo d'invio e al formato. Impostare con la distinta d'impostazione nel contenitore per lettere (BB) aperto. |
| Luogo d'impostazione | Deposito da parte dell'organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. |

Soluzione di affrancatura «WebStamp»

www.post.ch/webstamp

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione | WebStamp è una soluzione di affrancatura online per la creazione e la produzione di francobolli personalizzati. |
| Applicazione | Posta quotidiana – Piccole quantità |
| Tipi di invio | Invii singoli: Posta A e B – Lettera standard, midi, grande Invii all'estero, in particolare anche «Raccomandata» (R) Estero |
| Adatta per | Lettere singole, al posto di un'affrancatura con francobollo convenzionale (conformemente al prezzo stabilito nel contratto) |
| Non adatta per | Invii in grande quantità – Invii di massa |
| Preparazione | L'organo esecutivo crea l'affrancatura WebStamp sul proprio PC e la stampa direttamente sulle buste o su etichette autoadesive da apporre in seguito sulle lettere. In caso di presa in consegna da parte della Posta: impostare nel contenitore per lettere (BB) aperto. |
| Luogo d'impostazione | Bucallettere (soltanto lettere non raccomandate), deposito da parte dell'organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna da parte della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. |

Soluzione di affrancatura «Spedizione di lettere easy»

www.post.ch/briefversand-easy

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione | Gli organi esecutivi appongono sulle lettere con conferma di ricezione soltanto il codice a barre con il numero di licenza di affrancatura Spedizione di lettere easy con il segno di affrancatura PP integrato. Una volta creato l'elenco dei codici a barre in duplice copia, l'invio è pronto per la spedizione. La prestazione viene fatturata in base al numero di licenza di affrancatura (codice a barre) attribuito al cliente, che viene letto nella fase di trattamento della lettera. |
| Applicazione | Posta quotidiana – Invii di massa |
| Tipi di invio | Lettere raccomandate in Svizzera: lettere standard, midi, grandi Lettere con conferma di ricezione |
| Adatta per | Invii nazionali unicamente |
| Non adatta per | Invii all'estero |
| Preparazione | Gli organi esecutivi appongono il codice a barre sulle buste o direttamente nel riquadro per l'indirizzo con l'indirizzo del destinatario e creano un elenco di codici a barre. Il codice a barre deve essere codificato come «spedizione di lettere easy» e contrassegnato con il segno di affrancatura PP. Non è necessario creare un bollettino di consegna/una distinta d'impostazione PP né apporre un'affrancatura. In caso di presa in consegna da parte della Posta: impostare nel contenitore per lettere (BB) aperto. |
| Luogo d'impostazione | Deposito da parte dell'organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. |

Soluzione di affrancatura «Invio di pacchi easy»

[Istruzioni per l'invio di pacchi](#)

| | |
|----------------------|--|
| Descrizione | Gli organi esecutivi appongono sui pacchi soltanto il codice a barre con il numero di licenza di affrancatura «Invio di pacchi easy». La prestazione viene fatturata in base al numero di licenza di affrancatura (codice a barre) attribuito al cliente e a un'eventuale prestazione complementare indicata con un'etichetta complementare del prodotto (p. es. Priority «PRI» o Signature «SI»), entrambi letti nella fase di trattamento del pacco. |
| Applicazione | Pacchi in Svizzera; Swiss-Express «Luna» (lettere e pacchi) |
| Tipi di invio | Pacchi in Svizzera (PostPac): Economy; eventualmente con prestazione complementare Priority (PRI), Signature (SI) Swiss-Express «Luna» (lettere e pacchi): eventualmente con prestazione complementare Signature (SI) |
| Adatta per | Pacchi in Svizzera unicamente; Swiss-Express «Luna» |
| Non adatta per | Pacchi all'estero |
| Preparazione | Gli organi esecutivi appongono il codice a barre e un'eventuale etichetta complementare del prodotto direttamente sul pacco, al di sopra dell'indirizzo. Non è necessaria alcuna affrancatura. |
| Luogo d'impostazione | Deposito da parte dell'organo esecutivo presso un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. |

Soluzione di affrancatura per clienti commerciali

«Creare lettera di vettura (contro fattura)»

[Inviare merci all'estero | Offerte e prezzi](#)

| | |
|----------------------|---|
| Descrizione | Gli organi esecutivi creano tramite il portale clienti della Posta (www.post.ch/login) una lettera di vettura per l'invio di pacchi all'estero (documenti di accompagnamento, incluse la dichiarazione doganale, la dichiarazione per l'esportazione e la fattura commerciale). |
| Applicazione | Invio di pacchi all'estero (PostPac International), invio espresso all'estero (URGENT di FedEx Express) |
| Tipi di invio | PostPac International ECONOMY o PRIORITY URGENT di FedEx Express |
| Adatta per | Invio di merce all'estero URGENT: per l'invio di documenti e merce |
| Non adatta per | --- |
| Preparazione | Gli invii devono essere muniti di una lettera di vettura, che va allegata alla spedizione in una busta trasparente per documenti. |
| Luogo d'impostazione | Deposito da parte dell'organo esecutivo in un ufficio postale o presa in consegna della Posta presso l'organo esecutivo. La presa in consegna può essere concordata tra l'organo esecutivo e la Posta Svizzera. Le prese in consegna URGENT possono essere ordinate e organizzate per telefono (allo 0800 45 45 45) indicando il NRF. |